



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 9855 del 2016, proposto da Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Luca Ragazzini, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio Roscioni e Leonida Carnevale, con domicilio eletto presso lo studio Claudio Roscioni in Roma, via della Giuliana, 82;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - SEZIONE I - n. 1398 del 3 ottobre 2016, resa tra le parti, concernente cessazione dal servizio nella Polizia di Stato a seguito della perdita dei requisiti di idoneità attitudinale;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luca Ragazzini;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 il Cons. Luca Lamberti e udito per la parte appellata l'avvocato L. Carnevale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. L'oggetto del presente giudizio è costituito:

1.1. dal giudizio di non idoneità attitudinale al servizio alle dipendenze della Polizia di Stato attribuito al sovrintendente Luca Ragazzini dalla competente commissione dell'Amministrazione in data 28 maggio 2015 e dal conseguente provvedimento di cessazione dal servizio per perdita del requisito dell'idoneità attitudinale a decorrere dal 25 giugno 2015;

1.2. dal silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del ricorrente relativa alla corresponsione degli stipendi, delle differenze retributive e di ogni altro emolumento a lui spettante a seguito della riammissione in servizio conseguente a revoca di sospensione cautelare dal servizio.

2. Con ricorso allibrato al n.r.g. 1271 del 2015, integrato da successivi motivi aggiunti, il sovrintendente di P.S. Ragazzini adiva il Tar Toscana esponendo: che la sentenza n. 24 del 9 gennaio - 6 marzo 2015 della Corte di Appello di Firenze, definitiva, aveva integralmente riformato la condanna inflitta in primo grado e lo aveva assolto dall'imputazione per il delitto di cui all'art. 314, comma 2, c.p. - così riqualificato il fatto sussunto in prime cure nel delitto di cui all'art. 314, commi 1 e 2, c.p. - "*perché il fatto non sussiste*"; che, nelle more del giudizio, era stato sospeso cautelatamente dal servizio a far data dal 15 marzo 2012, con conseguente decurtazione al 50% della retribuzione mensile; che, con provvedimento in data 19 gennaio 2015, previa revoca della sospensione cautelare ne veniva disposta la riammissione in servizio e, contestualmente, ordinata la sottoposizione ad accertamenti volti a verificare la permanenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali; che, mentre le visite psico-fisiche avevano esito positivo, alle

prove attitudinali veniva giudicato inidoneo al servizio; che, conseguentemente, ne veniva disposta la cessazione dal servizio.

2.1. Con successivo ricorso allibrato al n.r.g. 1310 del 2015 il Ragazzini censurava, di fronte al Tar Toscana, la condotta inerte mantenuta dall'Amministrazione a fronte della sua richiesta di immediata percezione delle competenze in misura intera spettanti per il periodo di sospensione cautelare dal servizio poi revocata.

3. Con sentenza n. 1398 del 3 ottobre 2016 il Tar, previa riunione dei due giudizi, accoglieva il ricorso quanto alla cessazione dal servizio per sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità attitudinale, annullando il relativo provvedimento e disponendo la ripetizione dell'esame attitudinale da parte di diversa commissione, mentre ordinava adempimenti istruttori a carico dell'Amministrazione con riferimento alla questione della corresponsione degli emolumenti in relazione al periodo di sospensione cautelare dal servizio.

3.1. In particolare il Tar, premessa la legittimità, in linea generale, della sottoposizione di un soggetto già in servizio agli accertamenti attitudinali, riteneva viziato lo specifico giudizio di non idoneità relativo al ricorrente, poiché, a causa della mancanza di *“alcuna forma di documentazione dei colloqui, ... non è possibile eseguire sull'operato della commissione un controllo che, senza eccedere i confini del sindacato di legittimità, permetta di verificare la correttezza scientifica dell'impostazione conferita al colloquio e l'aderenza del giudizio finale alle sollecitazioni rivolte dalla commissione al ricorrente ed alle risposte fornite da quest'ultimo”*; tale *“lacuna”* sarebbe *“particolarmente significativa se si ha riguardo all'estrema opinabilità delle valutazioni tecniche che caratterizzano le c.d. scienze umane”* e determinerebbe *“l'incontrollabilità del giudizio valutativo finale”*, tanto più che *“neppure è noto il contenuto del test cognitivo -OMISSIS-, che ha visto il ricorrente conseguire il punteggio di 9,600 e il giudizio di “scarso”, ma del quale l'amministrazione ha fornito all'interessato i soli fogli-risposta, senza le domande, precludendo ogni verifica sulla*

correttezza tecnico-scientifica della prova”.

3.2. Il Tar, pertanto, annullava “*gli atti e provvedimenti mediante i quali è stata disposta la cessazione del ricorrente dal servizio*” e disponeva la rinnovazione degli accertamenti attitudinali “*previa nomina di una nuova commissione*”.

4. Il Ministero interponeva appello, osservando:

4.1. quanto alle censure del ricorso n.r.g. 1271, che i test sottoposti al ricorrente sono scelti fra quelli approvati con decreto del Capo della Polizia e che la divulgazione delle relative griglie di correzione ne vanificherebbe il successivo uso e costituirebbe pure violazione dei diritti di proprietà intellettuali dei fornitori terzi;

4.2. quanto alle censure del ricorso n.r.g. 1310, che l’istruttoria disposta dal Tar sarebbe errata, sia perché il ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova in punto di *quantum* (vertendosi in tema di diritti soggettivi il criterio dell’onere della prova troverebbe piena espansione), sia perché la scelta di fare istruttoria cozzerebbe con la possibilità che, all’esito della riedizione della valutazione attitudinale, il ricorrente venga nuovamente giudicato inidoneo al servizio, con conseguente travolgimento della sua riammissione in servizio e del diritto alla percezione del trattamento economico nella misura piena durante il periodo di sospensione.

5. Si costituiva l’appellato, ribadendo nel merito le difese già formulate in primo grado ed eccependo pregiudizialmente in rito l’inammissibilità dell’appello, perché notificato oltre il termine dimidiato previsto per il rito del silenzio e, oltretutto, indirizzato presso il domicilio originariamente eletto che, tuttavia, nelle more del giudizio di primo grado era stato modificato con comunicazione debitamente notificata alle controparti.

6. Alla camera di consiglio fissata per la deliberazione dell’istanza ex art. 98 c.p.a. il Collegio rappresentava alle parti, che nulla obiettavano, la possibilità della definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in considerazione dell’integrità del contraddittorio e della completezza

dell'istruttoria.

7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

8. Le eccezioni in rito svolte dall'appellato sono infondate.

8.1. I due giudizi riuniti sono soggetti al rito ordinario ai sensi dell'art. 32 c.p.a. e, conseguentemente, il termine per appellare è pari, ai sensi dell'art. 92 c.p.a., a sessanta giorni dalla notificazione della sentenza: nella specie, pertanto, il ricorso in appello, spedito per la notifica in data 1 dicembre 2016, è tempestivo, giacché la notificazione della sentenza è stata operata *ex adverso* in data 10 ottobre 2016 ed è pervenuta presso gli uffici della difesa erariale in data 11 ottobre 2016;

8.2 il signor Ragazzini risulta aver modificato il domicilio eletto con atto depositato nella cancelleria del Tar Toscana in data 7 ottobre 2016 e notificato alle parti resistenti in data 11 ottobre, dunque dopo la pubblicazione della sentenza gravata, depositata in data 3 ottobre 2016, che, infatti, reca l'indicazione dell'originario domicilio: orbene, in disparte la circostanza che l'art. 93 c.p.a. non sanziona con l'inammissibilità la violazione dei precetti in esso riportati ed a prescindere dal fatto che la notificazione al vecchio domicilio non risulta aver leso in alcun modo gli interessi della parte (arg. ex art. 156 c.p.c. e 39, comma 1, c.p.a.), il Collegio osserva che il ricorso in appello è stato ritualmente notificato, a tenore del richiamato art. 93, comma 1, c.p.a., presso il domicilio riportato in sentenza, giacché la relativa notificazione, operata in data 10 ottobre 2016, non recava alcuna diversa indicazione in proposito. Ai fini in commento, dunque, è del tutto irrilevante l'elezione di nuovo domicilio, che produrrà i propri effetti limitatamente al prosieguo del giudizio di primo grado.

9. Nel merito, il Collegio osserva anzitutto che il capo relativo alla legittimità della sottoposizione di un soggetto già in servizio agli accertamenti attitudinali non è stato ritualmente impugnato e, pertanto, esula dal *thema decidendum* del presente giudizio.

10. Quanto alla concreta modulazione della valutazione attitudinale cui è stato sottoposto il Ragazzini, le motivazioni delineate in prime cure non convincono.

10.1. In primo luogo, l'attribuzione di siffatte valutazioni ad apposite strutture dell'Amministrazione testimonia della volontà normativa di disporre di uno scrutinio attitudinale non per così dire "neutro" e generico, bensì "tarato" sulle specifiche esigenze e sensibilità dell'Amministrazione, che possono essere assicurate solo da un organo interno, inserito, con carattere di indipendenza tecnica, nella struttura organizzativa e partecipe della cultura istituzionale dell'Amministrazione stessa: le relative valutazioni, dunque, non possono essere censurate con il ricorso a pareri di professionisti esterni, tanto più se di parte.

10.2. Inoltre, le valutazioni della preposta commissione (sostanzialmente irripetibili perché legate allo specifico contesto temporale) sono l'espressione di un'elevata discrezionalità tecnica, come tale sindacabile dal Giudice solo *ab externo* in presenza di macroscopiche abnormità procedurali, nella specie non dimostrate dal ricorrente né, per vero, rilevate dal Tar; peraltro, il previo giudizio di idoneità riportato dal Ragazzini presso il Centro Militare di Medicina Legale atteneva ai soli requisiti psico-fisici, relativi, come noto, all'idoneità fisica *stricto sensu* intesa ed all'assenza di profili patologici di carattere propriamente psichiatrico.

10.3. Ancora, il micro-ordinamento di settore, non impugnato nella presente sede, non contempla la verbalizzazione del colloquio (prima individuale poi collegiale), che del resto, proprio al fine di consentire l'emersione delle spontanee ed immediate reazioni emotive dell'esaminato e, più in generale, del suo più intimo profilo di personalità, deve poter fluire liberamente e senza vincoli formali; né sono state lamentate specifiche violazioni di garanzie procedurali previste dalla normativa di riferimento (cfr. Sez. IV, ord. 16 giugno 2016, n. 2236; Sez. IV, 23 maggio 2016, n. 2114;

Sez. IV, 30 settembre 2016, n. 4038).

10.4. E', poi, evidente che l'Amministrazione non può ostendere, oltre ai fogli-risposta compilati dal ricorrente, anche il contenuto integrale dei test e le relative griglie di correzione, pena da un lato la frustrazione del preminente interesse pubblico al loro futuro riutilizzo, dall'altro l'esposizione ad istanze risarcitorie da parte delle società terze titolari dei relativi diritti d'autore.

10.5. Consta, infine, che i test somministrati al ricorrente siano stati tratti da un più ampio elenco elaborato dall'Amministrazione, articolato in base alle varie qualifiche del personale dipendente ed approvato con atto formale del Capo della Polizia.

11. Per le su esposte ragioni, il ricorso merita accoglimento e, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve rigettarsi il ricorso proposto da Luca Ragazzini avanti il Tar Toscana ed allibrato al n.r.g. 1398 del 2016, nonché il successivo ricorso per motivi aggiunti.

12. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso allibrato in primo grado al n.r.g. 1398 del 2016 ed il successivo ricorso per motivi aggiunti.

Spese del doppio grado compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

Giuseppa Carluccio, Consigliere

L'ESTENSORE

Luca Lamberti

IL PRESIDENTE

Vito Poli

IL SEGRETARIO